

FIADDA APS – Associazione per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie
Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno duemilaventi, il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 19:00, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione FIADDA Onlus – Famiglie Italiane Associate per la Difesa degli Audiolesi (C. F. 95012690103), per deliberare sul punto all'ordine del giorno "Modifiche Statutarie e Adeguamenti alla Riforma del Terzo Settore, D. Lg.vo n. 117/17 e ss.mm.ii."

L'Assemblea si svolge in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 73 D.L. 18/20, con modalità di comunicazione e partecipazione telematica mediante l'uso della Piattaforma Zoom Meetings.

Sono presenti i delegati delle Sezioni di Afia Abruzzo, Bologna, Cesena-Forlì, Como-Cantù, Fiadda Afragola - Nola, Fiadda Basilicata, Fiadda Toscana, Fiadda Umbria, Lecce, Genova, Modica, Messina, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Torino, Treviso, Venezia, Associata Alfa di Milano come risulta dagli atti dell'Associazione.

E' attivo il servizio di sottotitolazione tramite stenotipia a distanza prestato dalla Dott.ssa Mirella Larosa e sempre mediante l'uso della Piattaforma Zoom Meetings.

Il Presidente Cotura, in apertura ricorda che è stata convocata l'Assemblea Straordinaria, in quanto Organo deputato da norma statutaria (Art. 12) a deliberare sulle modifiche dello Statuto, che nella fattispecie si rendono necessarie per la successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del citato D. Lgs. 117/17.

Le proposte di modifica statutarie che vengono portate alla discussione ed all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria sono state dibattute negli ultimi due anni, sia in ambito Nazionale che nei vari Territori proprio in vista della scadenza imminente dei termini di adeguamento per il passaggio al Registro Unico del Terzo Settore.

In questo lungo dibattito è emersa la volontà di procedere con una sostanziale modifica della denominazione, della struttura dell'Associazione e del suo Statuto, ricostituendo di fatto un Coordinamento Federativo, come risultava essere la Federazione F.I.A.D.D.A. al momento della sua costituzione.

Conseguentemente Fiadda Onlus si costituisce in Federazione e le Sezioni Fiadda si costituiscono in Associazioni Fiadda Territoriali, mantenendo paritetici e condivisi i contenuti degli Articolati statuari.

Evidenzia altresì che la bozza è stata anticipata ai Presidenti delle Sezioni ed ai Componenti del Consiglio Direttivo; quest'ultimo peraltro in preparazione dell'Assemblea Straordinaria sabato 24 ottobre ha tenuto una riunione in videoconferenza mediante l'uso della Piattaforma Zoom Meetings per un'ulteriore approfondita analisi, valutazione e relative decisioni di merito.

Si passa dunque all'esame del testo, congruentemente a quanto discusso e concordato all'interno della Fiadda e del suo Consiglio Direttivo in questi ultimi mesi in preparazione dell'odierna Assemblea Straordinaria, che procede all'esame ed all'approfondimento di ogni articolo.

Dopo ampia discussione, il Presidente Cotura pone a votazione l'intero Statuto sottoriportato per la relativa approvazione, con la rituale procedura del conteggio degli astenuti, dei contrari, dei favorevoli.

Nessuno voto astenuto.

Nessun voto contrario.

L'Assemblea approva all'unanimità.

L'Assemblea inoltre approva all'unanimità che la qualifica di Onlus di cui al D. Lgs. n. 460/97 e l'uso del relativo acronimo cesseranno dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea sulle misure fiscali previste dalla Riforma del Terzo Settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS.

L'Assemblea infine da mandato al Consiglio Direttivo di deliberare e al Presidente di provvedere per l'eventuale acquisizione di personalità giuridica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea Straordinaria termina i suoi lavori alle ore 20:15.

Il Presidente Antonio Cotura

Verbalizza il Segretario Nazionale (Emilia Del Fante)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLANO

Registrato in data
al n. 6946

30 DIC. 2020

serie 3 versata €

Rufio

IL DIR.

Il Funzionario
MAGGI Liliana

FIRMA SU DELEGA

DEL DIRETTORE PROVINCIALE





AGENZIA DELL'ENTRATA
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA
UFFICIO TECNICO DI ROMA - COLLABORATORI
30 DIC 1950
Registrazione in data _____
di _____
Firma _____

Il DIR. _____

STATUTO

FIADDA – APS– Federazione Italiana per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie.

Articolo 1 – Denominazione, Sede e Durata

1) La FIADDA, costituitasi nel marzo del 1973 e già iscritta con il n. 69/2003 al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della L. 383/2000 ed al Registro delle Onlus della Regione Lazio ove la FIADDA ha la Sede, in seguito alla Riforma del Terzo Settore, adegua con il presente il proprio Statuto ed assume la seguente denominazione: FIADDA – APS– Federazione Italiana per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie, enunciata anche semplicemente FIADDA APS. Di tale denominazione si farà uso in ogni Atto o comunicazione. Nel presente Statuto viene denominata semplicemente FIADDA o Federazione o Associazione.

Sino alla decorrenza di cui all'articolo 104 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, la FIADDA Onlus mantiene questa precedente denominazione e il precedente acronimo e inoltre mantiene la qualifica di Onlus di cui al D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e l'uso del relativo acronimo.

2) La FIADDA è Socio fondatore della Federazione FISH Onlus (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) a cui è federata e ne condivide gli obiettivi statuari di promozione sociale delle persone con disabilità, entra a far parte della sua Rete Associativa Nazionale di Ente del Terzo Settore.

3) La FIADDA è un Organismo senza fini di lucro, aconfessionale ed apartitico. Ha la propria Sede Legale in Roma. La Giunta Nazionale FIADDA può deliberare il trasferimento della Sede Legale all'interno del territorio Comunale/Metropolitano, informandone contemporaneamente i Soci. Il trasferimento della Sede Legale in altro Comune è possibile solo con delibera dell'Assemblea Nazionale.

4) La FIADDA è strutturata con una Sede Centrale a Roma, con le sue Sedi Operative in altri Comuni guidate da un Delegato Territoriale incaricato dalla Giunta Nazionale, con le Associazioni FIADDA Territoriali, con altre Associazioni od Organismi Associativi Aderenti secondo il successivo articolo 6 del presente Statuto.

5) La FIADDA ha durata illimitata.

Articolo 2 - Finalità

1) L'Associazione FIADDA è una Federazione che accoglie al suo interno Associazioni, Enti del Terzo Settore ed altre Organizzazioni che operano, senza fini di lucro, a favore dei diritti delle persone con disabilità uditive o comunicative, promuovendone prioritariamente il recupero della capacità percettiva uditiva, l'acquisizione e lo sviluppo della competenza linguistica verbale e favorendo l'impiego di ogni strumento o metodologia funzionali a tale scopo e basati sull'evidenza scientifica. Si avvale inoltre della partecipazione ed il coinvolgimento di Esponenti del mondo scientifico ed accademico e di Professionisti qualificati del Settore.

2) L'Associazione si propone come obiettivo fondamentale di includere nella scuola, nel lavoro, nella società, la persona sorda, con disabilità sensoriale uditiva o comunicativa in condizioni di parità in ogni contesto ed ambiente e sostenere tutte le persone sorde al fine di soddisfare le peculiari esigenze comunicative, i personali bisogni di ciascuno, le sue personali richieste per l'inclusione in correlazione a qualunque situazione individuale o contestuale.

3) L'Associazione svolge in ambito nazionale, europeo ed internazionale, attività di promozione sociale e di volontariato gratuitamente, tanto a favore dei Soci quanto a favore di Terzi, esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

4) L'Associazione non svolge attività generali o prevalenti diverse da quelle proprie degli ETS e di quelle direttamente ad esse connesse.

5) L'Associazione persegue inoltre le seguenti finalità:

a) rimuovere e superare ogni ostacolo che impedisca la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del 2° comma dell'articolo 3 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, recepita con Legge n. 18/09, la cui *ratio* è il fondamentale diritto alla autonomia ed indipendenza della Persona con disabilità e la priorità dei diritti dei Bambini con disabilità, in particolare quello alla Salute;

b) promuovere il massimo grado di indipendenza ed autonomia di vita possibile per le persone con disabilità, con disabilità uditiva in particolare, tenuto conto della personale condizione di disabilità;

c) prevenire l'aggravamento della disabilità sensoriale ed uditiva, promuovendo lo sviluppo della ricerca scientifica e di ogni metodologie idonea allo scopo;

- d)** promuovere l'avanzamento della cultura politica e sociale contro i pregiudizi sulla disabilità uditiva e relativamente al valore positivo di tutte le diversità;
- e)** riconoscere, sostenere e valorizzare il ruolo educativo della famiglia delle persone con disabilità uditiva;
- f)** studiare, dibattere ed impostare tutte le iniziative idonee alla promozione delle persone sorde, sia al livello sociale che al livello sanitario, dalla diagnosi precoce, alla protesizzazione, alla riabilitazione, all'inclusione nella scuola, nel lavoro, nella società, avvalendosi di Esperti in ogni campo, a livello nazionale ed internazionale;
- g)** promuovere in ogni forma azioni dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi stessi, nonché richiamare l'attenzione degli Organi Legislativi ed Amministrativi, dello Stato e degli Enti Locali, sulle soluzioni che verranno promosse perché siano realizzate o tradotte in Leggi e Provvedimenti di Attuazione;
- h)** contribuire con iniziative di varia natura a favorire lo sviluppo culturale delle persone con disabilità uditiva, contro ogni discriminazione e per le Pari Opportunità;
- i)** effettuare ogni azione possibile intesa a promuovere e sostenere una costante politica finalizzata all'abbattimento ed al superamento delle barriere culturali e, attraverso metodi, sistemi e tecnologie avanzate, quelle della comunicazione;
- l)** previa deliberazione della Giunta Nazionale, aderire e collaborare con Organizzazioni Comunitarie, estere, internazionali e presenziare alle loro iniziative e manifestazioni, al fine di contribuire ad una maggiore conoscenza delle problematiche delle persone con disabilità uditiva in sedi internazionali ed alla ricerca delle migliori ed idonee soluzioni.

Articolo 3 - Attività

- 1)** Per conseguire le proprie finalità, la FIADDA provvede ad esercitare le attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) con particolare riferimento alle persone con disabilità, prioritariamente uditiva ed aventi ad oggetto:
- a)** interventi e servizi sociali ai sensi della L. 328/00 e della L.104/92 ed anche L. 112/16;
 - b)** interventi e prestazioni sanitarie con valorizzazione delle più moderne tecniche e tecnologie audiologiche, abilitative ed assistive;
 - c)** prestazioni sociosanitarie di cui al Dpcm del 14 febbraio 2001;
 - d)** educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - e)** formazione universitaria e post universitaria;
 - f)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - g)** organizzazione e gestione di attività culturali, editoriali, artistiche o ludiche con particolare riferimento alla disabilità, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle afferenti attività di interesse generale;
 - h)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 - i)** formazione extra-scolastica, finalizzata al contrasto alla povertà educativa, alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione al bullismo;
 - l)** organizzazione e fornitura di Servizi Strumentali ad altri Enti del Terzo Settore, in particolare della propria Rete Associativa sulla disabilità;
 - m)** cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento alla disabilità uditiva e comunicativa;
 - n)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4 del D. Lgs recante revisione della Disciplina in materia di Impresa Sociale di cui all'articolo 1 comma 2, lettera c della L. 106 del 06 giugno 2016;
 - o)** agricoltura sociale ai sensi articolo 2 della L. 141/2015;
 - p)** promozione della cultura della legalità con particolare riferimento ai temi della disabilità;
 - q)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare riferimento alle persone con disabilità;
 - r)** promozione delle Pari Opportunità e di mutuo aiuto anche ai sensi dell'articolo 27 della L. 53 dell'08 marzo 2000;
 - s)** riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per il perseguimento degli obiettivi statuari.
- 2)** Per una migliore realizzazione delle finalità di interesse generale, l'Associazione si propone di:

a) adoperarsi per la circolazione dell'informazione, la comune progettualità e la condivisione degli ideali di realizzazione di diritti a favore delle persone con disabilità secondo il dovere di solidarietà espresso all'articolo 2 della Costituzione.

b) promuove la collaborazione con le Istituzioni Pubbliche secondo i principi della sussidiarietà, attraverso accreditamenti, convenzioni, co-progettazione.

c) fornire alle persone sorde ed ai loro familiari ogni tipo di consulenza, supporto ed assistenza:

d) associarsi ad Unioni, Federazioni, Leghe di Associazioni di persone con disabilità o loro familiari partecipando e contribuendo alle attività delle stesse a livello sia locale, sia nazionale, sia internazionali;

e) svolgere tutte le attività sopraelencate sia in proprio, sia per conto di altri, sia collaborando, e in regime di Convenzione, con Istituzioni, Organismi, Enti sia Pubblici, Statali e Locali, sia Soggetti privati, tanto nazionali quanto esteri e internazionali, e in caso anche all'estero;

f) dotarsi di tutti gli spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sociali, acquistando, prendendo in affitto, in comodato o in leasing beni tanto mobili quanto immobili;

g) svolgere inoltre qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali e quanto altro necessario ed utile al conseguimento diretto ed indiretto delle finalità sociali;

h) promuovere, organizzare, finanziare studi, ricerche, convegni, conferenze, incontri di studio su argomenti connessi con le finalità sociali;

i) accettare incarichi per studi, ricerche, consulenze conferiti da Istituzione, Organismi, Enti sia pubblici sia Soggetti privati, tanto nazionali quanto esteri ed internazionali;

l) curare la pubblicazione, anche svolgendo in proprio l'attività editoriale, di libri, opuscoli, periodici di argomento connesso con l'attività sociale;

m) realizzare tutto quanto precede nell'ambito di quanto disposto dalla legislazione in vigore.

3) Provvede inoltre a svolgere le seguenti attività connesse e correlate:

organizzare, istituire, gestire centri, scuole, servizi assistenziali, corsi, seminari, per l'informazione, la promozione educativa, l'aggiornamento, la qualificazione e la formazione professionale delle persone con disabilità uditiva, dei soci, degli operatori sanitari e pedagogici, assistenziali educativi, dei terapisti della riabilitazione e di quanti siano interessati agli argomenti oggetto delle finalità sociali.

Articolo 4 - Attività diverse

1) L'Associazione assume la qualifica di Ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice T.S.) svolgendo le attività di interesse generale in via prevalente e di cui al presente Statuto.

2) La FIADDA può svolgere altre attività, diverse da quelle di interesse generale sopraelencate, quando queste si caratterizzano per la funzione strumentale e secondaria rispetto a quanto recitato dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e correlati Provvedimenti Attuativi.

Articolo 5 – Risorse Economiche e Raccolta Fondi

1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;

c) Erogazioni, donazioni e lasciti.

2) Le Entrate sono costituite da:

a) Quote e Contributi associativi;

b) Contributi di Amministrazioni Pubbliche, di Enti e di Soggetti Privati;

c) Ogni altra entrata;

d) Contributi dai proventi di iniziative;

e) Raccolta Fondi, anche in forma strutturata, discontinua o permanente, finalizzata a finanziare attività di interesse generale o con carattere strumentale e secondario, secondo i principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico, come previsto ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs 117/2017.

f) Il Bilancio Consuntivo ed i Finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta, secondo modalità e procedure prefissate, alla Giunta ed in coerenza con quanto regolato dalla normativa in vigore sulla pubblicità per gli Enti del Terzo Settore.

3) I Proventi non possono, in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statuarie.
L'esercizio dell'Associazione dura un anno solare e decorre dal 1° gennaio.
Quanto sopra vale anche per le Associazioni FIADDA Territoriali e Sedi Territoriali FIADDA.

Articolo 6 - Organizzazioni Aderenti alla Federazione FIADDA

- 1) La FIADDA è un unico soggetto articolato a livello nazionale e territoriale.
- 2) La FIADDA è strutturata come Coordinamento Associativo di tipo Federativo.
- 3) Sono Soci della FIADDA, le Associazioni FIADDA Territoriali, che pur conservando la propria autonomia economica, patrimoniale e finanziaria, sono strutturate, per quanto di pertinenza, secondo quanto previsto negli articoli 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16 del presente Statuto.
- 4) Sono Soci, con proprio Statuto, le altre Associazioni o Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro e le Organizzazioni legalmente costituite che perseguono statutariamente anche i principi e le finalità dello Statuto FIADDA, ovvero promuovono la realizzazione di attività ed iniziative finalizzate all'inclusione sociale delle persone sorde ed al superamento dell'handicap.

Articolo 7 - Iscrizione Enti ed Organizzazioni Aderenti

- 1) Per aderire alla FIADDA ciascuna delle Organizzazioni di cui al precedente articolo, deve:
 - a) presentare alla Giunta Nazionale della Federazione la richiesta di adesione dichiarando la condivisione ed il perseguimento degli obiettivi statutari e l'impegno a partecipare e sostenere attivamente la stessa Federazione nel rispetto dello Statuto;
 - b) all'istanza di adesione devono essere allegati: lo Statuto; l'Atto di Legale Costituzione; almeno l'ultimo bilancio approvato; programma e descrizione delle attività svolte, dichiarazione sulla vigenza delle cariche associative e ogni altra informazione utile alla presentazione sulla vita e la realtà associativa dell'Organizzazione richiedente.
- 2) La Giunta Nazionale nella prima riunione esamina la documentazione e la propone al Consiglio Nazionale che istruisce la pratica e delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione con comunicazione motivata all'Organizzazione richiedente entro i centoventi giorni successivi.
- 3) Entro i successivi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione, l'Organizzazione deve versare l'intera Quota di iscrizione annuale. Nel caso di deliberazione di rigetto, nei successivi sessanta giorni è facoltà dell'Organizzazione interessata chiedere che sull'istanza di adesione si pronunci l'Assemblea Nazionale entro il termine della sua successiva Convocazione.

Articolo 8 – Autonomia

Ciascuna Organizzazione aderente non è sottoposta a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle deliberazioni o dalle iniziative assunte dagli Organi della FIADDA, le Organizzazioni aderenti alla Federazione conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, nonché ogni correlata responsabilità, ma non potranno utilizzare la denominazione, ovvero il logo della FIADDA o comunque elementi che riconducano alla FIADDA stessa.

Articolo – 9 Soci

La Fiad da, le Associazioni FIADDA Territoriali e le Sedi Operative Territoriali FIADDA hanno i propri Soci.

I Soci si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Onorari.

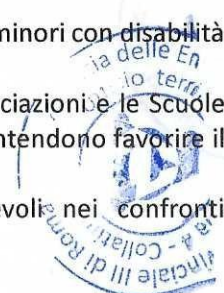
Soci Ordinari sono le persone sorde o con disabilità comunicativa, i familiari e/o tutori di minori con disabilità uditiva o comunicativa.

Soci Sostenitori sono le Persone Fisiche e Giuridiche, gli Enti, le Organizzazioni, le Associazioni e le Scuole Nazionali ed Internazionali che con il loro contributo tecnico, scientifico ed economico intendono favorire il conseguimento delle finalità sociali.

Soci Onorari sono le Persone ed Enti che si sono resi particolarmente meritevoli nei confronti dell'Associazione.

Ogni Socio, anche se non Persona Fisica, ha diritto ad un voto.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



Articolo 10 – Ammissione - Recesso - Esclusione dei Soci

La qualità di Socio si acquista con l'ammissione, l'accettazione o la nomina.

L'ammissione e l'esclusione dei Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo della FIADDA Territoriale di appartenenza.

La nomina dei Soci Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo Territoriale e deve ottenere la ratifica motivata della Giunta Nazionale.

La qualità di Socio si perde per recesso od esclusione.

Il Socio dell'Associazione Territoriale può recedere notificando le proprie dimissioni con PEC, lettera raccomandata A/R, e.mail con riscontro di ricezione al Consiglio Direttivo.

I Soci possono recedere dalla Federazione Nazionale con le stesse modalità notificando le dimissioni alla Giunta Nazionale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per i Soci iscritti alle Associazioni Territoriali

L'esclusione dalla Federazione è deliberata dalla Giunta Nazionale, previa istruttoria del Collegio dei Garanti.

L'esclusione è deliberata nei confronti del Socio che:

- a) Svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione;
- b) In qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- c) Non osservi le norme del presente Statuto o non si attenga alle Deliberazioni degli Organi Sociali.

Per la Federazione, ai fini dell'Istruttoria, il Collegio dei Garanti deve ascoltare il Socio, dandogli comunicazione della convocazione a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, e.mail con riscontro di ricezione da spedire 15 giorni prima della data fissata. Contro la deliberazione di esclusione, l'Interessato può fare ricorso alla prima riunione del Consiglio Nazionale.

L'ammissione, l'accettazione e la nomina, come il recesso e l'esclusione sono annotate rispettivamente nel Libro dei Soci della FIADDA o della FIADDA Territoriale, con l'indicazione della data della comunicazione delle dimissioni e della deliberazione.

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

Le Associazioni FIADDA Territoriali e i loro Organi di cui all'articolo 12;

L'Assemblea Nazionale dei Soci;

Il Consiglio Nazionale;

La Giunta Nazionale;

Il Presidente Nazionale;

Il Collegio Sindacale Nazionale, Organo di Controllo e Revisione;

Il Comitato dei Garanti.

Il Presidente Nazionale ed i Presidenti delle Associazioni FIADDA Territoriali devono preferibilmente essere persone sorde o familiari di persone sorde.

I Soci Ordinari, come definiti dall'articolo 9 del presente Statuto, devono avere la maggioranza nella Giunta Nazionale e nei Consigli Direttivi delle Associazioni FIADDA Territoriali e nel corrispondente Comitato dei Garanti.

Le cariche elettive non sono retribuite.

Possono essere rimborsate soltanto le spese documentate sostenute nell'esercizio delle cariche.

Articolo 12 - Associazioni Fiadda Territoriali e loro Organi

Le Associazioni FIADDA Territoriali costituiscono il nucleo fondamentale dell'Associazione; esse sono disciplinate dal presente Statuto e ne attuano gli scopi nei limiti previsti dallo stesso; possono essere costituite e Federate, una per ogni Comune, dove risiedano e ne facciano richiesta alla Giunta Nazionale, almeno dieci Soci.

La Giunta Nazionale può autorizzare la costituzione di nuove Associazioni FIADDA Territoriali nel territorio dello stesso Comune, dopo avere acquisito anche la valutazione scritta della Associazione FIADDA Territoriale già esistente.

Le Associazioni FIADDA Territoriali hanno autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale, rispondono delle obbligazioni contratte con il loro proprio Patrimonio.

Gli Organi delle Associazioni FIADDA Territoriali sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale o Organo di Controllo.

Articolo 13 – Assemblea della Associazione FIADDA Territoriale

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via Ordinaria almeno una volta l'anno, comunque entro cinque mesi dalla chiusura dell'Esercizio Economico per deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

In via Straordinaria quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo dà notizia alla Giunta Nazionale della convocazione dell'Assemblea almeno venti giorni prima della data stabilita, per consentire ad esso di proporre l'iscrizione di altri punti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente della Associazione FIADDA Territoriale convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie almeno venti giorni prima delle stesse con Avviso contenente l'Ordine del Giorno dei lavori, anche mediante affissione nella Sede Sociale e con verifica di avvenuta ricezione da parte del Socio entro cinque giorni della data stabilita.

Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di tre deleghe scritte.

L'Assemblea è valida in prima Convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le Deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Il Presidente e i Membri della Giunta Nazionale possono intervenire all'Assemblea dell'Associazione Territoriale.

L'Assemblea Ordinaria:

Delibera sulla Relazione e sul Conto Consuntivo dell'anno precedente presentati dal Consiglio Direttivo assieme alla Relazione del Collegio Sindacale, oltre che sul Programma di attività e sui relativi strumenti finanziari per l'anno successivo.

Elegge tra i Soci e fra i Membri del Consiglio Direttivo i Rappresentanti all'Assemblea Nazionale come riportato al successivo articolo 17.

Elegge per un quadriennio tra i Soci, dopo averne determinato il numero, comunque non meno di cinque e non più di nove, i Membri del Consiglio Direttivo.

Elegge altresì i tre Componenti del Collegio Sindacale, Organo di Controllo, anche tra persone estranee all'Associazione.

Esprime eventuali desiderata da esporre alla Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Straordinaria:

Propone modifiche al presente Statuto in coerenza con lo Statuto della Federazione Nazionale FIADDA.

Delibera lo scioglimento dell'Associazione FIADDA Territoriale e la devoluzione del Patrimonio Sociale alla Federazione FIADDA.

Delibera su ogni argomento all'Ordine del Giorno.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo della Associazione Fiadda Territoriale

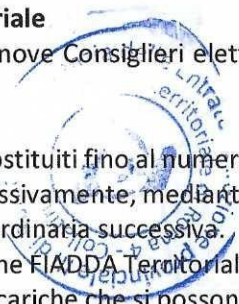
Il Consiglio Direttivo della Associazione FIADDA Territoriale è composto da cinque a nove Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

I Componenti eletti del Consiglio Direttivo che venissero comunque a mancare, sono sostituiti fino al numero massimo di tre per surroga, seguendo l'ordine dei voti attribuiti dall'Assemblea e successivamente, mediante elezioni suppletive da indire al più presto e comunque non oltre la prima Assemblea Ordinaria successiva.

Il Consiglio elegge, con voto segreto tra i Consiglieri eletti, il Presidente della Associazione FIADDA Territoriale e fino a due Vicepresidenti; elegge altresì fra tutti i Membri il Tesoriere e il Segretario, cariche che si possono attribuire alla medesima persona.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente più anziano di iscrizione all'Associazione e, ove questi sia impossibilitato, dall'altro Vicepresidente o dal Consigliere anch'esso con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.



Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo Nazionale la composizione del Consiglio Direttivo della Associazione FIADDA Territoriale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Componenti.

La Convocazione è fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo

Presenta ogni anno all'approvazione dell'Assemblea la Relazione e il Rendiconto sulla attività dell'anno decorso accompagnato dalla Relazione del Collegio Sindacale, nonché il programma di attività, con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari per l'anno successivo e li invia alla Giunta Nazionale.

Delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi Soci e trasmette alla Giunta Nazionale la Deliberazione di nomina dei Soci Onorari.

Provvede all'amministrazione ordinaria dei mezzi finanziari e degli strumenti di Esercizio nonché del Personale.

Studia i problemi delle Persone sorde e delle loro famiglie nell'ambito della Associazione Territoriale e vi adegua gli interventi e l'organizzazione, anche tramite la costituzione di appositi Comitati o Commissioni con funzioni consultive; promuove raccolte di fondi nell'ambito del suo Territorio.

Designa tra i suoi Soci i Rappresentanti presso gli Organi degli Enti Pubblici e Privati Locali per la tutela e la promozione degli interessi associativi.

Pronuncia la decadenza dei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive.

Invia alla Giunta Nazionale le sue Deliberazioni su materie che possono richiederne l'intervento.

Articolo 15 – Il Presidente della Associazione Fiadda Territoriale

Il Presidente ha la rappresentazione legale della Associazione e ne presiede il Consiglio e le Assemblee.

Il Presidente, o suo Delegato, su mandato del Consiglio Direttivo, può svolgere Atti di Straordinaria Amministrazione in ambito economico, finanziario ed amministrativo e nei rapporti esterni con varie Istituzioni in particolare con Istituti di Credito per prestiti o mutui.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di iscrizione all'Associazione e se questi è impossibilitato, dall'altro Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

Articolo 16 – Il Collegio Sindacale e Organo di Controllo

In previsione di adempimenti verso gli articoli 10 e 30 del D. Lgs. 117/17, le FIADDA Territoriali possono eleggere il proprio Collegio Sindacale di cui al presente articolo.

Il Collegio Sindacale della Associazione FIADDA Territoriale si compone di tre Membri Effettivi e due Supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Sindaci del Collegio rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di controllare, anche disgiuntamente, la Gestione Economica e Amministrativa dell'Associazione e di riferire all'Assemblea sul Conto Consuntivo.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con Voto Consultivo.

Il Presidente indice le riunioni del Collegio ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta uno dei Membri e comunque almeno una volta l'anno.

Il Collegio cura la redazione dei Verbali e li affida per la custodia al Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 comma 2 del D. Lgs 117/2017 nonché di costituzione di patrimoni separati di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, il Collegio assume funzioni di Organo di Controllo, provvedendo in tale ruolo, oltre che alla verifica dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo, anche con riguardo ai profili di responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01, al monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché all'attestazione della redazione del Bilancio Sociale - laddove adottato dalla FIADDA Territoriale in base agli indirizzi ed alle decisioni strategiche ovvero agli Obblighi di Legge - in conformità alle specifiche Linee Guida in materia.

Articolo 17 – L'Assemblea Nazionale dei Soci

L'Assemblea è il massimo Organo Deliberativo ed è costituita dai Rappresentanti eletti dalle Assemblee delle Associazioni FIADDA Territoriali e dai Delegati eletti secondo gli Statuti delle Associazioni ed Enti aderenti nei limiti indicati ai successivi comma.

In caso di impedimento, il Delegato all'Assemblea può farsi rappresentare da altro Delegato trasferendogli la propria Delega.

Il Delegato all'Assemblea può ricevere solo una Delega oltre la propria rappresentanza.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente in qualsiasi sede, o su candidatura della stessa, dalla Associazione FIADDA Territoriale.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

All'Assemblea Nazionale ciascuna Associazione Aderente può inviare due Delegati.

Ciascuna FIADDA Territoriale può inviare:

Fino a due Rappresentanti o loro Delegati quando abbia un numero di Soci non superiore a venti.

Fino a tre Rappresentanti o loro Delegati quando abbia un numero di Soci maggiore di venti e non superiore a sessanta.

Fino a un massimo di quattro per un numero di Soci non superiore a centodieci e fino ad un massimo di cinque Rappresentanti quando il numero di Soci supera i 110.

Ogni Rappresentante può avere una sola Delega.

Non sono convalidati i voti di un Rappresentante che, inviato all'Assemblea Nazionale, non intervenga personalmente o con suo Delegato.

Ha diritto di voto solamente l'Associazione Federata che, all'apertura dell'Assemblea, sia in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea Nazionale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale in via ordinaria almeno una volta all'anno, comunque entro cinque mesi dalla chiusura dell'Esercizio di Gestione.

Essa può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci delle Associazioni FIADDA Territoriali e Federate su delibera delle rispettive Assemblee, o da almeno due terzi della Giunta.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale sono comunicati ai Soci delle Associazioni FIADDA Territoriali e Federate almeno venti giorni prima della riunione, mediante preavviso con PEC, o posta elettronica con avviso di ricevuta, al fine di avere conferma dell'avvenuta ricezione, o lettera Raccomandata A/R.

Le sedute dell'Assemblea Nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale e, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o altro Vicepresidente e, in caso di impedimento, da un Presidente nominato dall'Assemblea tra i Rappresentanti intervenuti.

L'Assemblea è valida in prima Convocazione se vi sia rappresentata almeno la maggioranza dei Soci; in seconda Convocazione, qualunque sia il numero dei Rappresentanti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria:

Approva la Relazione e il Rendiconto dell'anno decorso, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, nonché il Programma delle attività associative con l'indicazione dei mezzi finanziari per l'anno in corso, compilati dalla Giunta.

Elegge ogni quattro anni i Componenti della Giunta, il Collegio Sindacale, il Comitato dei Garanti.

Approva la nomina di un eventuale Presidente Onorario dell'Associazione.

Delibera il Regolamento Applicativo dello Statuto e le sue modificazioni.

Formula proposte per il miglior raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

Delibera le modifiche del presente Statuto.

Delibera l'istituzione di altri Organi temporanei o permanenti dell'Associazione su proposta delle Fiadde Territoriali o Federate e degli Organi associativi, definendo gli scopi e le modalità di funzionamento.

Delibera su ogni argomento all'ordine del giorno.



Articolo 18 – Il Consiglio Nazionale

- 1) Il Consiglio Nazionale è l'Organo che esercita funzioni di indirizzo in esecuzione delle indicazioni deliberate o espresse dall'Assemblea Nazionale.
- 2) E' composto da tutti i Presidenti o loro Delegati delle Associazioni FIADDA Territoriali, di tutti i Presidenti delle Associazioni Aderenti e dagli Incaricati delle Sedi Operative Territoriali FIADDA.
Su espresso invito del Presidente Nazionale, possono inoltre partecipare alle riunioni con diritto di intervento quelle Persone Fisiche che abbiano contribuito in modo significativo al perseguimento ed alla realizzazione delle finalità istituzionali della FIADDA.
Su espresso invito del Presidente Nazionale possono inoltre partecipare Operatori e Tecnici che il Consiglio Nazionale reputa utili alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 3) Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale.
- 4) Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale mediante PEC, o posta elettronica con avviso di ricevuta, o Lettera raccomandata A/R. almeno due volte durante l'anno, o comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi Componenti.
- 5) Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide in prima Convocazione se è presente la maggioranza dei Componenti, in seconda Convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Presenti.
- 6) Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza semplice le iniziative idonee al perseguimento delle finalità definite e deliberate durante i Lavori Assembleari.
- 7) Il Consiglio delibera con maggioranza qualificata dei 2/3, iniziative non deliberate in Assemblea su materie di pertinenza Assembleare, riferendone alla prima Riunione programmata per l'Assemblea stessa.
- 8) Il Consiglio può deliberare la costituzione di Gruppi di Lavoro ed Osservatori Nazionali.

Articolo 19 - La Giunta Nazionale

- 1) La Giunta Nazionale è l'Organo preposto all'Amministrazione della Federazione.
E' composta da 9 a 15 Membri eletti dall'Assemblea Nazionale comunque sempre in numero dispari per definire le maggioranze.
L'Assemblea Nazionale può eleggere due Componenti di Giunta scelti tra i Soci Sostenitori e Onorari. Devono essere compresi tra i Membri della Giunta Nazionale almeno tre Rappresentanti dell'Italia Settentrionale, tre dell'Italia Centrale e tre dell'Italia Meridionale e Insulare.
Al Suo interno la Giunta elegge il Presidente, Segretario, il Tesoriere e massimo tre Vicepresidenti, prevedendo per uno di essi la funzione di Vicepresidente Vicario: tali Figure compongono, laddove attivato come modalità di funzionamento interno della Giunta Nazionale, l'Ufficio di Presidenza.
- 2) La Giunta esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed i poteri e compiti assegnatigli dal Consiglio Nazionale ed assume, in caso di necessità ed urgenze non differibili, le funzioni dello stesso a cui riferisce per le ratifiche necessarie nella seguente riunione.
- 3) La Giunta approva Regolamenti Attuativi nei diversi ambiti, congressuali ed anche relativi a incarichi o a figure ricoprenti cariche.
- 4) Predispone Codici, Carte e Documenti.
- 5) Predispone i Bilanci di Esercizio e Preventivo congiuntamente al Programma delle Attività.
- 6) Esamina eventuali adesioni, sospensioni, esclusioni ed assume eventuali Deliberazioni di Commissariamento delle Fiadda Territoriali.
- 7) Redige ed approva il Bilancio Sociale, ove obbligatorio e la eventuale valutazione di impatto sociale.
- 8) Opera in ambito economico-finanziario e bancario, con mandato al Presidente o suo Delegato, in caso di amministrazione straordinaria verso la richiesta di prestiti, mutui o affidamenti bancari.
- 9) La Giunta è convocata, con riscontro della comunicazione, dal Presidente Nazionale che la presiede.
- 10) La Giunta può convocare e invitare i Componenti del Collegio Sindacale, Esperti, Operatori e Tecnici al fine di poter trattare specifiche materie di rispettiva competenza.
- 11) Delibera l'ammontare della quota associativa annuale da corrispondere entro 120 giorni dall'inizio dell'Esercizio Annuale.
- 12) Autorizza a costituzione di nuove FIADDA Territoriali ai sensi dell'Articolo 7 del presente Statuto e prende atto delle nomine dei Consiglieri dei Direttivi Territoriali.

13) Delibera su ogni altra attività, utile alla tutela e alla promozione degli interessi associativi, che questo Statuto non riservi espressamente alla competenza degli altri Organi.

Articolo 20 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne presiede la Giunta, il Consiglio Direttivo e le Assemblee; vigila perché siano osservate le norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio; è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di Esercizio della Sede Nazionale e delle Sedi Operative esterne. Il Presidente o suo Delegato, su mandato della Giunta, può svolgere atti di straordinaria amministrazione in ambito economico, finanziario ed amministrativo e nei rapporti esterni, con varie Istituzioni in particolare con Istituti di Credito per prestiti o mutui.

Articolo 21 – Il Tesoriere

1) Il Tesoriere cura l'attività finanziaria della Federazione FIADDA.

2) Presenta alla Giunta Nazionale la proposta di documento di Bilancio di Previsione in tempo utile, affinché possa essere approvato dalla stessa.

Presenta inoltre la proposta di documento di Bilancio di Esercizio, affinché la Giunta possa presentarla all'Assemblea per l'approvazione entro 150 giorni dalla chiusura dell'Esercizio redatto nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente Normativa ben documentati ed in modo chiaro ed analitico.

3) Vigila affinché ogni spesa non prevista nel Bilancio Preventivo venga sottoposta, per la relativa delibera autorizzativa, alla Giunta Nazionale.

Articolo 22 – Il Collegio Sindacale e Organo di Controllo

Il Collegio Sindacale è composto da tre Membri più due Supplementi, anche non Soci, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea Nazionale.

Il Collegio neoeletto nella sua prima riunione elegge, a scrutinio segreto, il proprio Presidente.

Il Presidente del Collegio indice le riunioni e cura la redazione e la conservazione dei Verbali.

La prima riunione è convocata dal Tesoriere.

Il Collegio Sindacale Nazionale:

a) Verifica le Scritture Contabili e Inventariali e l'Andamento Amministrativo dell'Associazione, la regolarità della Gestione dei Fondi;

b) Accerta la regolarità e correttezza del Rendiconto Annuale di cui redige la Relazione anche avuto riguardo alle esistenti Linee Guida in materia di Codice di Qualità e Autocontrollo per gli Organismi del Terzo Settore.

c) Esamina ed esprime il parere su Conti Consuntivi.

d) Partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con Voto Consultivo.

e) Nell'ipotesi di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 comma 2 del D. Lgs 117/2017 nonché di costituzione di patrimoni separati di cui all'articolo 10 del medesimo D. Lgs. 117/2017, il Collegio assume funzioni di Organo di Controllo, provvedendo, in tale ruolo, oltre che alla verifica dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo, anche con riguardo ai profili di responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01, al monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché all'attestazione della redazione del Bilancio Sociale - laddove adottato dalla FIADDA in base agli indirizzi ed alle decisioni strategiche ovvero agli obblighi di Legge - in conformità alle specifiche Linee Guida in materia.

Articolo 23 - Il Comitato dei Garanti

1) Il Comitato dei Garanti, composto da tre Membri effettivi, è eletto ogni quattro anni, in coincidenza con l'elezione del Consiglio Nazionale, dall'Assemblea Nazionale.

2) Si compone di tre persone fisiche che abbiano rivestito cariche sociali nazionali in precedenti esercizi, in possesso di requisiti di specchiata onorabilità e di riconosciuto prestigio all'interno del Corpo Associativo. Nel caso in cui il candidato alla carica di Garante rivesta altre cariche sociali, sia nazionali che territoriali, al momento dell'elezione è tenuto ad optare per l'una o per l'altra carica, essendo la posizione di Garante incompatibile con ogni altra carica associativa Nazionale o Territoriale.

3) Il Comitato dei Garanti:

a) Nomina al proprio interno un Presidente.

b) Svolge funzioni di composizione nelle controversie insorte tra Organi Associativi ovvero tra Soci ed Organi

Associativi, o ancora tra Soci, su materie comunque afferenti la vita della FIADDA.

c) Decide in via irrituale e secondo equità per quelle controversie che non siano risolte in via amichevole ai sensi della lettera precedente, e che previo esperimento di un tentativo obbligatorio di Conciliazione da parte del soggetto interessato gli vengano da questi sottoposte.

d) Vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei Soci e dei Soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di Legge, allo Statuto, ai Regolamenti Applicativi della Giunta Nazionale ed in riferimento alle Linee Guida in materia di Codice di Qualità e Autocontrollo per gli Organismi del Terzo Settore.

e) E' preposto all'osservazione ed attuazione dei Regolamenti per l'accesso alle Cariche Sociali Nazionali e Regionali e per i requisiti e condizioni di mantenimento della carica. Nella predisposizione dei suddetti Regolamenti dovrà essere espressamente previsto il divieto di rivestire cariche sociali nazionali o territoriali per quanti risultino aver subito condanne passate in giudicato per reati gravi contro la persona, ovvero condanne in giudicato o sanzioni interdittive di tipo amministrativo per reati a danno della Pubblica Amministrazione.

f) Verifica i requisiti di accesso alle Cariche Sociali nazionali, disponendo in merito alla ammissione o non ammissione delle candidature in applicazione dei Regolamenti Elettivi di cui sopra e dei vincoli di Legge.

g) Provvede, nell'ambito della Funzione di Garanzia di pertinenza, all'assunzione di Provvedimenti Sospensivi urgenti rispetto a quanti rivestano cariche sociali nazionali e risultino aver subito condanne non definitive, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di manifesto conflitto di interessi con la FIADDA ed alla conseguente formulazione di parere al Consiglio Nazionale cui compete l'assunzione dei provvedimenti di decadenza dalla carica con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato. Nell'ipotesi in cui la carica in discussione sia quella di componente della Giunta Nazionale, il potere di pronunciare la cessazione dalla carica spetta in via esclusiva all'Assemblea.

h) Provvede, nei casi di operato in contrasto con i fini associativi, denigrazione del nome della Federazione, condotta del Socio da cui sia derivato un grave pregiudizio agli interessi istituzionali, alla formulazione di proposta di espulsione del Socio all'Assemblea, cui compete l'assunzione dei provvedimenti di espulsione con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato.

i) Esprime pareri all'Assemblea, al Consiglio Nazionale e alla Giunta Nazionale su tutte le questioni che gli vengano sottoposte.

j) Esercita ogni ulteriore potere e compito gli venga affidato dall'Assemblea o dalla Giunta Nazionale, con particolare riferimento ai Codici di Condotta e di Autocontrollo e Qualità comunque denominati, adottati dall'Ente a propria tutela anche con riguardo ai Profili di Responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01.

4) Per le Cariche ed i Soci afferenti alle FIADDA Territoriali, le funzioni di cui alle precedenti lettere *f)*, *g)*, *h)* sono affidate all'eventuale Comitato dei Garanti Territoriali.

Articolo 24 – Regolamento Applicativo

I Soci e gli Organi Associativi osservano le norme del Regolamento applicativo e le sue modifiche approvate dall'Assemblea Nazionale dei Soci.

Articolo 25 - Simbolo

Simbolo della FIADDA è quello approvato dalla Giunta Nazionale ed allegato al presente Statuto con la denominazione "FIADDA APS". La gestione del Simbolo è affidata alla Giunta Nazionale.



Articolo 26 - Modifiche Statutarie

Le modifiche allo Statuto sono adottate dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Presenti, fatte salve le modifiche derivanti dall'adeguamento al Codice del Terzo Settore, ovvero che introducano specifiche clausole statutarie che escludano l'applicazione di disposizioni dello stesso Codice del Terzo Settore di natura derogabile, che possono essere approvate, ricorrendone presupposti e requisiti, con il voto favorevole della metà dei votanti.

Articolo 27 – Scioglimento

- 1) Per lo scioglimento della FIADDA è necessaria una Delibera Assembleare Straordinaria con voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
- 2) L'Assemblea Nazionale in tale eventualità delibera sulla destinazione del Patrimonio Associativo.
- 3) La liquidazione avviene sotto la responsabilità singola e congiunta del Presidente della FIADDA Nazionale e del Tesoriere, secondo le indicazioni date dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio Competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Il Patrimonio residuo deve essere totalmente devoluto ad altra/altra Organizzazioni del Terzo Settore, operanti nel settore della disabilità o dell'emarginazione in generale, anche avuto riferimento agli Enti Associati.
- 4) Le Organizzazioni Aderenti che non rinnovano o si sciolgono dal Patto Federativo, nulla possono pretendere sul patrimonio della FIADDA.

Articolo 28 - Riserva di Legge

Norme Finali

Per tutto quanto non previsto da questo Statuto e/o dal Regolamento Applicativo valgono le norme di Legge e si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile e relative Disposizioni di Attuazione al D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni ed alle Leggi pertinenti in materia.

Norme transitorie

Le modifiche al presente Statuto adottate ai sensi del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117, diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Le modifiche al presente Statuto attinenti il superamento del precedente regime di Onlus sono efficaci successivamente all'iscrizione nel medesimo RUNTS a decorrere dal termine di cui all'articolo 104 C. 2 del citato Codice del Terzo Settore, come descritto all'Articolo 1 comma 3 del presente Statuto.

Roma, addì 27 ottobre 2020

Per la FIADDA APS

Il Presidente

Antonio Cotura



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data

30 DIC. 2020

al n.

6946

serie 3

versate €

T euro

IL DIR.

Il Funzionario
MAGGI Liliana

FIRMA SU DELEGA

DEL DIRETTORE PROVINCIALE

